

Omissis

Fatto

Con citazione del 16 maggio 1997, R.R. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Grosseto, il vicino di casa, B.R., chiedendo che venisse dichiarata l'inesistenza di qualsiasi diritto del convenuto in ordine al muro ed alla recinzione, che essa attrice aveva realizzato sul suo fondo, in comune di Castiglione della Pescaia, a confine con quello soprastante del convenuto. Sosteneva, infatti, l'esistenza del pericolo che il convenuto potesse invocare, senza averne diritto, la presunzione prevista dall'art. 887 c.c., posto che si era sempre rifiutato di rilasciarle una dichiarazione liberatoria al riguardo. B.R. si costituiva e resisteva alla domanda, sostenendo di non avere mai realizzato molestie o fatto valere diritti su quei beni. Con sentenza del 15 dicembre 2000, il Tribunale di Grosseto (essendo stati nel frattempo soppressi gli uffici di pretura) dichiarava l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire. Le spese di lite, compensate per la metà, erano poste a carico dell'attrice per l'altra metà. R.R. interponeva gravame, cui resisteva B. R.. Con sentenza del 17 ottobre 2002, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Esponeva in particolare la Corte che non v'era stata, nè v'era, obiettiva incertezza in ordine al confine tra i fondi delle parti in causa ed in ordine alla proprietà del muro dell'appellante R., che, per l'appunto, in sede d'interrogatorio formale, aveva riconosciuto all'appellato B. di non avere mai avanzato pretese su quel bene; e ciò, in armonia con la deposizione del teste L., che aveva riferito di avere costruito il muro nel 1990 e che, in corso d'opera, "il B. spesse volte è stato presente e non ha mai obiettato nulla". La Corte, quindi, riteneva che l'azione di accertamento negativo, esercitata dall'appellante, non era sorretta dall'interesse dovuto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza, O.N., quale procuratore generale di R.R., ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati con memoria. B.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

Col primo motivo, rubricato "violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sotto il profilo della erronea motivazione e conseguente violazione di legge in relazione alla declaratoria di carenza di interesse della R. a proporre la domanda di accertamento", parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso di valutare sia il comportamento processuale della controparte sia la lettera del 26 giugno 1996, rimasta priva di risposta, con cui aveva invitato quest'ultima a rilasciarle una dichiarazione di riconoscimento della proprietà del muro e della recinzione, costruiti a cura e spese di essa parte ricorrente, a confine dei loro fondi. Sostiene, infatti, che le circostanze anzidette connotavano uno stato di obiettiva incertezza in ordine al suo diritto di proprietà sul muro e sulla recinzione e, quindi, evidenziavano l'esistenza del suo interesse ad agire, al fine di eliminare ogni dubbio al riguardo. Col secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 887 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sotto il profilo di carente e/o insufficiente

motivazione in relazione alla presunzione di cui all'art. 881 c.c., posto che i due fondi sono siti a diverso livello", parte ricorrente si duole che la Corte di merito, nel ritenere che difettesse d'interesse ad agire, abbia attribuito valore decisivo al fatto, riferito dal teste L., che la controparte non aveva sollevato contestazioni nel corso della costruzione del muro, ed abbia invece omesso di considerare sia il mancato rilascio della dichiarazione di riconoscimento, richiesta con la citata lettera del 26 giugno 1996, sia il comportamento processuale della controparte, che segnatamente evidenziavano l'esistenza di una grave incertezza sulla proprietà del muro, anche in relazione alla disposizione dell'art. 887 c.c., non esaminata in sentenza. Col terzo motivo, parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia confermato la compensazione parziale delle spese, disposta dal primo giudice, ed abbia condannato essa parte ricorrente, allora appellante, al pagamento delle spese del grado, nonostante la mancanza di apposita notula. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio. In difformità, infatti, degli assunti svolti da parte ricorrente, la Corte di merito ha correttamente risolto la questione insorta sull'interesse ad agire, dandone specifica ed in sé coerente motivazione, evidenziando -appunto- il decisivo rilievo della mancanza di concreti attentati alla proprietà libera ed esclusiva del muro e della recinzione detti in capo alla parte ricorrente, che aveva agito per far dichiarare la inesistenza di qualsiasi diritto della controparte su quei beni, così esercitando un'azione reale a difesa della proprietà, rientrando nel paradigma delle azioni negatorie, previsto dall'art. 949 c.c.. In termini, è la motivazione esposta nella sentenza impugnata, come innanzi riassunta, in narrativa, laddove la Corte di merito, all'esito di un esame complessivo delle risultanze processuali, in relazione alle difese assunte dalle parti, incluso il richiamo alla disposizione dell'art. 887 c.c., ha sottolineato come l'unico teste escusso avesse riferito che, mentre il muro era innalzato, "il B. è stato presente e non ha mai obiettato nulla" e come la stessa parte ricorrente, in sede d'interrogatorio formale, avesse riconosciuto che il B. "non ha mai avanzato pretese sul muro di confine", così evidenziando la mancanza di concreti attentati alla libera ed esclusiva proprietà dei beni in oggetto in capo alla parte ricorrente, che potessero giustificare l'esercizio dell'azione negatoria svolta, sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. I primi due motivi, dunque, non sono meritevoli di accoglimento. Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo, relativo alle spese di lite.

Ed invero, la doglianza di parte ricorrente è tutt'affatto generica, per quanto non indica neppure le norme di diritto su cui si fonda, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4, e, laddove censura la condanna alle spese "nonostante la mancanza di notula ad hoc", è anche contraria al principio enunciato in materia da questa Corte, secondo cui l'inosservanza del disposto dell'art. 75 disp. att. c.p.c., concernente l'obbligo del difensore di presentare la nota delle spese, non esclude il potere-dovere del Giudice di provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli atti di causa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (v. Cass. n. 1440/00, n. 3149/88 e n. 7248/86). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere

rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il
7 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007